

## Ambiente

Creato Martedì, 18 Luglio 2017 10:19 - Ultima modifica il Martedì, 24 Ottobre 2017 13:30

Pubblicato Martedì, 18 Luglio 2017 10:19

---

Le norme che regolano l'esercizio degli impianti termici sono contenute nei DPR 412/93, e DPR 74/2013, che classificano, tra l'altro, i Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di accensione e la temperatura interna degli ambienti.

Il Comune di Montelupo Fiorentino è classificato in **zona D**, pertanto il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati nelle civili abitazioni decorre dal **1 novembre al 15 aprile**.

La durata massima giornaliera di accensione degli impianti termici è di **12 ore**, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata, dalle ore 05:00 alle ore 23:00.

Le temperature negli ambienti interni agli edifici non dovrebbero superare i 20° C con la tolleranza di +/- 2° C.

Al di fuori del periodo di attivazione, (prima del 1 novembre e dopo il 15 aprile) gli impianti termici possono essere attivati con una durata giornaliera non superiore a 6 ore e con una temperatura interna di 18° C. In questo caso l'Assemblea di Condominio può decidere l'orario di accensione della propria centrale termica.

Sono esclusi dai limiti orari e temporali gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili.

I limiti relativi alla durata giornaliera non si applicano agli impianti a pannelli murati, a quelli con contabilizzatori di calore, a quelli dotati di caldaie ad alto rendimento energetico e ad altri particolari tipi di impianti tecnologicamente aggiornati:

- centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico (obbligatorio fin dal 30 giugno 2000 in tutti i nuovi edifici con riscaldamento centralizzato);
- con cronotermostato e con un certo rendimento termico previsto dalla legge;
- con teleriscaldamento, cogeneratori e altri impianti particolari.

Le indicazioni relative alle modalità e ai tempi di esercizio devono essere esposte in ogni edificio su apposito cartello.

L'amministratore deve appendere accanto alla caldaia, in un luogo ben visibile, un cartello riportante norme dell'immobile, Comune ed

## **Ambiente**

Creato Martedì, 18 Luglio 2017 10:19 - Ultima modifica il Martedì, 24 Ottobre 2017 13:30

Publicato Martedì, 18 Luglio 2017 10:19

---

altitudine, zona climatica, periodo annuale e orario di attivazione della caldaia, dati del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 74/2013 , i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

In questi casi i Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti.